

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.

Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento dà esecuzione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Art. 2
Definizioni

1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. L'autorità competente all'istruttoria della valutazione di impatto ambientale è l'Ufficio di piano della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 3
Definizione di linee guida

1. La Regione, sentiti la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 23 della legge regionale 43/1990 e il Comitato tecnico regionale o su loro proposta, può disporre la redazione e pubblicazione di manualistica, modellistica e linee-guida, generali e settoriali, per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale.

Art. 4
Categorie di opere e soglie di efficacia⁽¹⁾

1. I progetti delle categorie di opere elencate negli allegati III e IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative modifiche o estensioni che hanno o possono avere rilevanti ripercussioni ambientali negative, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a procedura di verifica ai sensi e secondo i criteri previsti dai seguenti commi.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale:

- a) i progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) i progetti di cui all'allegato al presente regolamento qualora ricadono, anche solo parzialmente in aree sensibili come definite dall'articolo 5 del presente regolamento;
- c) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ove la modifica o l'estensione di per sé sono uguali o superiori ai valori di soglia di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quando la modifica di per sé supera il valore di soglia previsto dalla eventuale corrispondente categoria di cui alle precedenti lettere a) e b);

3. Possono avere rilevanti ripercussioni ambientali negative e sono sottoposte a procedura di verifica, ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 :

- a) i progetti di cui all'allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non rientrano tra quelle disciplinate al precedente comma 2, lettera c);
- c) le modifiche o le estensioni dei progetti di cui all'allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, lettera d), ad eccezione delle modifiche o estensioni che, complessivamente intervenute a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche del Regolamento, non superano il 10% dei valori di soglia stabiliti nell'allegato stesso e non ricadono neppure parzialmente in aree sensibili come definite dall'articolo 5 del presente regolamento, con la precisazione che il valore di soglia deve intendersi pari a zero nel caso in cui tale valore non sia numericamente quantificato e che al fine di determinare la percentuale di incremento dei valori di soglia si devono considerare tutte le modifiche di

estensioni intervenute che non hanno superato il 10% dei suddetti valori di soglia;

4. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti relativi a interventi di ristrutturazione o ampliamento di opere e interventi esistenti, che producano una riduzione delle condizioni di inquinamento portandole nei limiti previsti dalle normative vigenti per i processi produttivi quanto a emissioni potenzialmente inquinanti; tali condizioni sono verificate ed accertate preventivamente alla realizzazione dall'ARPA con oneri a carico dell'interessato.

(1) Articolo sostituito da art. 1, DPR. 26/8/2008 n. 0211/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

Art. 5

Aree sensibili

1. Ai fini dell'applicazione della normativa sulla V.I.A. e del presente regolamento si individuano come aree sensibili le seguenti:

- a) *aree di interesse naturalistico e paesaggistico*: sono tali le aree comprese entro i perimetri dei parchi naturali, delle riserve naturali e individuate dagli strumenti di tutela ambientale previsti ai sensi delle normative regionali, nazionali e comunitarie e nel rispetto delle loro norme di attuazione o, in assenza di ciò, dagli strumenti urbanistici regionali di settore e inoltre le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quali individuati con la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 1994, n. 2500;
- b) *aree vincolate ai fini idropotabili*: sono tali le aree di tutela dei punti di prelievo degli acquedotti per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano con emungimento minimo maggiore o uguale a 1 l/sec., nonché dei corpi idrici superficiali destinati al medesimo uso, come individuati con apposita deliberazione giunta ai sensi del D.P.R. n. 515/1982;
- c) *aree soggette a rischio industriale*: sono tali le aree definite a rischio rilevante ai sensi e con le procedure dell'articolo 12, comma 3, lettera d) del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni e quelle definite ad elevato rischio di crisi ambientale individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

- d) *aree di interesse idrogeologico*: sono tali le aree soggette a esondazioni, come definite dai piani di bacino;
- e) *aree di interesse artistico o storico*: sono tali le aree vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

2. Ai fini della applicazione della norma di cui al comma 1, lettera b) si intendono per aree di tutela le seguenti aree geometriche:

- a) per quanto riguarda le sorgenti: le aree a monte del punto di prelievo, comprese entro un semicerchio di raggio pari a 1.000 metri del punto di captazione;
- b) per le falde in pressione (artesiane): le aree comprese entro un raggio di 100 metri dall'asse del pozzo di prelievo;
- c) per le falde libere (freatiche): le aree comprese entro un raggio, dall'asse di prelievo del pozzo, della seguente misura: 1.500 metri di profondità della falda dal piano di campagna inferiore a 30 metri; 1.000 metri per profondità comprese tra 30 e 100 metri; 500 metri per profondità maggiore a 100 metri;
- d) per le acque superficiali: le aree comprese nelle seguenti fasce: esterne alle relative sponde per una ampiezza di 1.000 metri per i canali non arginati; comprese entro le arginature per i canali arginati.

3. Le aree di tutela di cui al comma 2 potranno venir modificate, tenendo conto anche della profondità delle falde e di criteri idrogeologici e di protezione dinamica, nonché in relazione all'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 6

Criteri e metodologie

per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, è redatto con approccio interdisciplinare, diretto ad assicurare l'uso integrato delle conoscenze che inseriscono a ciascun tipo di progetto e viene sottoscritto dai tecnici e dagli esperti intervenuti. Lo studio ha il fine di identificare gli impatti temporanei e definitivi sull'ambiente naturale e antropico derivanti dalle opere proposte, e inoltre illustrare in modo dettagliato gli eventuali interventi di mitigazione degli impatti al fine di consentire un esame tecnico improntato a criteri oggettivi di scientificità e un giudizio di compatibilità da parte dell'autorità competente che sia consapevole ed informato.

2. Lo studio indica le corrispondenze tra l'opera o l'intervento e gli strumenti vigenti di programmazione e quelli di pianificazione territoriale generale o di attuazione; indica inoltre i vincoli di qualunque natura che possano interessare l'opera o l'intervento.

3. Nella descrizione dell'opera e dell'intervento lo studio viene formulato tenendo conto in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia proposta delle indicazioni e dei criteri stabiliti dall'articolo 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, integrate inoltre dalla stima della durata dell'intervento e da una descrizione delle misure di eventuale smantellamento e di ripristino finale del luogo.

4. Ai fini dell'identificazione, analisi e stima degli impatti in riferimento al contesto ambientale, sono utilizzate le indicazioni metodologiche di cui all'articolo 5 e all'allegato II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Possono essere utilizzate metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale, purché assicurino sistemi di indagine e di analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla citata normativa statale. In ogni caso viene descritto e giustificato il tipo di metodologia scelta e utilizzata dal committente o dalla autorità proponente nell'elaborazione dello studio.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 43/1990, nelle indagini e nelle stime in nessun caso potranno essere superati i parametri e gli standard stabiliti dalle normative vigenti.

6. Lo studio espone le eventuali alternative considerate, sia tecnologiche sia localizzative. In tal caso, le alternative sono illustrate in ragione del livello di approfondimento necessario per la tipologia di intervento proposto, prendendo in considerazione anche le conseguenze derivanti dalla mancata realizzazione dell'opera.

7. Nei casi di opere o interventi pubblici o di interesse pubblico deve essere dedicata particolare attenzione alla analisi del rapporto fra costi e benefici, e dei risultati attesi.

Art. 7

Presentazione dello studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale è presentato all'Ufficio di piano della Regione Friuli - Venezia Giulia,

allegato alla domanda per l'ottenimento del provvedimento di V.I.A.

2. Lo studio deve riportare la specificazione di quali professionisti abbiano partecipato alla redazione dello studio stesso in relazione alle varie rispettive competenze e la indicazione della bibliografia consultata, con riferimento alla metodologia applicata e alla tecnologia di progetto.

3. Il committente o l'autorità proponente è tenuto ad allegare alla domanda di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale cinque copie dello studio. Su richiesta dell'Ufficio di piano il committente o l'autorità proponente è tenuto a presentare ai fini istruttori altre copie dello studio o di parti di esso, nel numero massimo di dieci.

4. Alla domanda vanno pure allegate dieci copie del riassunto non tecnico di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m), della legge regionale n. 43/1990, corredate dagli elaborati grafici essenziali. Ulteriori copie devono venire consegnate allo stesso Ufficio, su motivata richiesta, nel numero massimo di trenta.

Art. 8

Fase preliminare di informazione

1. È facoltà del committente o dell'autorità proponente chiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite nello studio.

2. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

Art. 9

Annuncio della presentazione dello studio di impatto ambientale

1. Allo scopo di attuare quanto è previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 43/1990, nell'annuncio pubblicato sulla stampa della presentazione dello studio di impatto ambientale va indicata la data di presentazione alla Regione.

2. La pubblicazione deve avvenire su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, copia del quale deve venire inviata alla Regione per essere allegata alla istanza di avvio della procedura.

3. L'annuncio deve chiaramente indicare:

- a) che si avvia una procedura di valutazione di impatto ambientale; ai sensi della normativa regionale;
- b) chi propone l'opera o l'intervento;
- c) quale sia l'oggetto (opera o intervento), che va sommariamente, ma chiaramente, descritto nei suoi più significativi elementi dimensionali;
- d) quale sia la sua precisa ubicazione: comune, località, indicazione topografica.

4. Analoga documentazione di pubblicazione deve venire data dal committente o dalla autorità proponente al provvedimento di V.I.A. in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 43/1990.

Art. 10

Rapporti con la normativa urbanistica regionale

1. Nel caso in cui l'opera o l'impianto da sottoporre alle procedure di V.I.A. ricada nelle aree comprese in strumenti urbanistici già oggetto di studio di impatto ambientale ai sensi delle norme di cui al Titolo V (valutazione di impatto ambientale) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), il committente, l'autorità proponente, non è tenuto a presentare tra gli elaborati dello studio di impatto ambientale: quanto già redatto e approvato secondo le norme della stessa legge regionale n. 52/1991. In tale caso dovranno venire richiamati nella domanda di cui all'articolo 7 gli estremi di approvazione dello strumento urbanistico cui viene fatto riferimento.

Art. 11

Appalti-concorso e concessioni

1. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche mediante appalto-concorso o concessione è sottoposto alla procedura di V.I.A. il progetto definitivo o, in alternativa, il progetto esecutivo. Qualora la V.I.A. sia stata effettuata sul progetto definitivo, il progetto esecutivo deve essere sottoposto a nuova V.I.A. quando contenga sostanziali variazioni rispetto al progetto definitivo già valutato.

Art. 12
Istruttoria

1. L'istruttoria è svolta con metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione e il committente o l'autorità proponente. A tal fine di propria iniziativa o su richiesta del committente o dell'autorità proponente l'Ufficio di piano invita, nel corso dell'istruttoria, il committente o l'autorità proponente stesso a illustrare il progetto.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

- a) accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;
- b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti;
- c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal committente o dall'autorità proponente, anche con eventuale riferimento a un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello della area limitata all'intervento o al progetto;
- d) verificare la validità dei dati e che questi corrispondano almeno alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- e) accertare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione, e inoltre l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal committente o dall'autorità proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;
- g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;
- h) verificare che il riassunto non tecnico sia congruente con lo studio e che la stesura sia completa e facilmente comprensibile.

3. L'attività istruttoria consiste e si sviluppa:

- a) in verifiche e accertamenti d'ufficio ai sensi del comma 2;
- b) nella richiesta e acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle strutture regionali nonché di altre pubbliche amministrazioni previsti dagli

articoli 13, comma 2 e 15 della legge regionale n. 43/1990:

- c) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente e dei componenti del Comitato tecnico regionale;
- d) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazione integrativi relativi al progetto, allo studio di impatto e alle alternative. La richiesta va' effettuata una sola volta entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 43/1990.

4. L'Ufficio di piano può convocare, anche su richiesta del committente o dell'autorità proponente, apposite riunioni di coordinamento con gli uffici e le parti interessate all'esecuzione delle opere o degli interventi per approfondire, in fase preistruttoria, gli aspetti connessi con lo svolgimento della procedura di V.I.A.

5 Gli uffici dell'Amministrazione regionale ai quali viene chiesto parere sono tenuti a esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere e l'Ufficio di piano procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Al termine dell'istruttoria l'autorità competente predispone un rapporto che mette in evidenza le questioni ambientali essenziali e il livello di coerenza del progetto proposto con la finalità della legge.

Art. 13

Modalità per il rilascio di copie o estratti dello studio di impatto ambientale

1. Il riassunto non tecnico, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m), della legge regionale n. 43/1990, viene messo gratuitamente a disposizione del pubblico interessato, individuato a nonna dell'articolo 13 della stessa legge.

2. Le copie o gli estratti dello studio di impatto ambientale sono rilasciati dietro rimborso dei soli costi di riproduzione.

3. Per quanto attiene alle modalità di versamento delle somme relative ai costi di riproduzione,

l'interessato versa il relativo importo secondo le disposizioni regionali vigenti.

4. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento dovranno essere presentati all'Ufficio competente, che ne tratterrà un esemplare, provvedendo al rilascio delle copie richieste.

5. Le somme relative ai versamenti per il rilascio di copie saranno rimosse sul relativo capitolo di entrata del bilancio della Regione per l'anno in corso.

6. Nel caso di elaborati di particolare complessità o di difficile riproduzione l'Ufficio di piano potrà depositare gli stessi presso una ditta convenzionata con la Regione alla quale gli interessati potranno commissionare direttamente le copie desiderate.

Art. 14

Attività di informazione e consultazione svolta dagli enti locali

1. Nel caso in cui venga dato avvio al procedimento previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 43/1990 (Partecipazione dei cittadini alle procedure di V.I.A.), il committente o l'autorità proponente deve rimborsare al Comune un importo pari alle spese dallo stesso sostenute per l'attuazione delle udienze pubbliche.

2. Al Comune interessato compete inoltre un importo pari al 10% delle spese di cui al comma 1 per finanziare gli oneri indotti dall'attività di informazione e consultazione.

3. La contribuzione, che deve essere versata dal proponente nei casi sopraindicati, non deve comunque superare lo 0,50% del costo totale presunto dell'opera stessa.

Art. 15

Modalità di svolgimento delle audizioni pubbliche

1. Le audizioni pubbliche di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 43/1990, hanno luogo quando motivatamente richieste al competente Ufficio regionale dal Sindaco del Comune interessato o di un Comune contermine, ovvero, in mancanza di tale richiesta, dal legale rappresentante di un'associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, oppure da un numero di cittadini, iscritti nelle

liste elettorali del Comune interessato, pari almeno al 3% del corpo elettorale. L'audizione deve essere svolta nel termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 43/1990.

2. Nell'avviso pubblico dell'indizione dell'audizione saranno indicati il tema di discussione, il giorno, l'ora e il luogo dove essa si terrà.

3. L'audizione, presieduta dal Sindaco o un suo delegato, si apre con una sua relazione, cui segue l'esposizione del progetto in esame da parte del committente o dell'autorità proponente ovvero, in sua assenza, da parte della Regione.

4. Della discussione viene redatto un verbale a cura della segreteria del Comune il cui Sindaco ha presieduto l'audizione; esso viene inviato all'Amministrazione regionale nel termine di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 43/1990.

5. In ragione di quanto previsto dal presente articolo i termini per il completamento del procedimento di valutazione potranno venire sospesi con provvedimento motivato del responsabile del procedimento per una sola volta e per non più di quindici giorni necessari per lo svolgimento dell'audizione.

Art. 16 *Osservazioni*

1. Tutte le osservazioni inoltrate ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 43/1990 sono raccolte ed allegate allo studio e formano oggetto d'esame e di valutazione, assieme con i pareri raccolti, da parte del Comitato tecnico regionale.

2. Sono esaminate e valutate, con appropriata motivazione, le osservazioni:

- a) tecnicamente e analiticamente formulate in ordine all'adeguatezza dello studio di impatto ambientale e al merito delle alternative discusse o possibili;
- b) dirette a contestare la validità delle metodologie di previsione o d'analisi, purché venga descritta la metodologia alternativa da adottarsi e la sua giustificazione;
- c) dirette a contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi e a rilevare la loro insufficienza, purché contengano idonee precisazioni ed elementi di

- giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
- d) dirette a contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte purché siano indicate, giustificandole, le misure compensative alternative.

Art. 17

Delimitazioni dei campi di indagine e analisi

1. La Regione, sentiti la Commissione tecnico-consultiva e il Comitato tecnico regionale o su loro iniziativa, può individuare campi di indagine e di analisi degli studi di impatto ambientale, in riferimento a particolari settori, anche omogenei, di opere e interventi, da redigere tenendo conto di dati e informazioni già a conoscenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 18

Strumenti informativi e archivio degli studi di impatto

1. Tutti gli studi, i pareri del Comitato tecnico regionale e: i provvedimenti di V.I.A. di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 43/1990 sono depositati in apposito archivio istituito presso l'Ufficio di piano in connessione con il Sistema informativo regionale. Essi vengono schedati e rubricati, in modo da renderne agevole la consultazione, in particolare a livello locale, l'acquisizione di copia da parte degli interessati, con la sola esclusione dei dati e delle informazioni coperti da segreto industriale e commerciale.

2. Le informazioni relative alle banche dati possedute dall'Ufficio di piano relative ai progetti in corso e a quelli conclusivi verranno gestite su un sistema dedicato o comunque in grado di svolgere un servizio ottimale per gestire una vasta utenza di interrogazioni e richieste di dati. L'utilizzazione del sistema da parte degli utenti remoti dovrà avvenire mediante strumenti di interrogazione di pubblico dominio, che non richiedano costi aggiuntivi da parte dell'utente che si collega, al di là del tempo di connessione e del canone annuale previsto per il servizio, che verrà definito con deliberazione della Giunta regionale. I terminali dovranno avere le caratteristiche dei normali personal computer in commercio. Le informazioni relative all'utilizzazione del sistema saranno diffuse con gli strumenti di cui all'articolo 3.

3. Nell'elaborazione degli studi possono essere richiamati, in tutto o in parte, gli studi, le indagini e

le analisi depositati nell'archivio. Il richiamo è effettuato secondo gli elementi di individuazione di archivio e, ove si tratti di documentazione voluminosa, viene redatta una scheda informativa di sintesi.

4. L'Ufficio di piano cura la raccolta di documentazione, di materiale bibliografico e di metodologie standardizzate o riconosciute valide anche a livello internazionale inerenti la valutazione dell'impatto ambientale. Tali materiali sono classificati ed archiviati in modo da renderne agevole la consultazione da parte degli operatori, dei professionisti e di chiunque vi abbia motivato interesse.

Art. 19

Esercizio di attività ispettive

1. Per l'esercizio di attività ispettive su quanto connesso con la legge regionale n. 43/1990 l'Ufficio di piano si avvale di volta in volta degli uffici regionali competenti per materia.

Art. 20

Relazioni di accompagnamento dei progetti di legge e di regolamento e degli atti amministrativi regionali a contenuto programmatico e pianificatorio

1. Le relazioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 43/1990 indicano, in rapporto a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della stessa legge:

- a) le congruenze o gli scostamenti rispetto agli strumenti normativi, programmatici e pianificatori di tutela ambientale e di assetto territoriale vigenti;
- b) le qualità ambientali interessate dal provvedimento.

Art. 21

Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con D.P.G.R. previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnico consultiva, il C.T.R. e le competenti Commissioni consiliari.

2. All'aggiornamento del regolamento si provvede di norma ogni cinque anni, ovvero quando lo richiedano sopravvenute necessità individuate e motivate dagli uffici

regionali o dalle strutture pubbliche competenti per materia.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle opere e interventi compresi nell'allegato dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore a eccezione delle opere e interventi di cui alle categorie II n. 1, XI nn. 4,5, 10 e XII n. 7.

3.⁽¹⁾ (ABROGATO).

(1) Comma abrogato con D.P.G.R. n. 0364/Pres dd. 18/10/2000.
(B.U.R.13/12/2000, n. 50)

PROGETTI DI OPERE E INTERVENTI DA SOTTOPORRE A PROCEDURE DI V.I.A. E LORO SOGLIE

ALLEGATO

Elenco delle opere e degli interventi da sottoporre alle procedure di V.I.A.

- I Agricoltura e allevamento
- II Industria estrattiva
- III Industria energetica
- IV Lavorazione dei metalli
- V Fabbricazione del vetro
- VI Industria chimica
- VII Industria dei prodotti alimentari
- VIII Industria tessile, del cuoio, del legno, della carta
- IX Industria della gomma e delle materie plastiche
- X Altre attività industriali
- XI Progetti di infrastrutture
- XII Altri progetti

I - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Piani di riordino fondiario che richiedono sistemazioni idraulico-agrarie	oltre 100 ettari complessivi	a, b, d, e: oltre 5 ettari complessivi
2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali a coltivazioni agricole o forestali intensive e primi rimboschimenti destinati a un altro tipo di sfruttamento del suolo	oltre 20 ettari	a, b, d, e: oltre 5 ettari
3. Progetti di impianti idrovori e relativi collettori principali	oltre 20 mc/sec	a, b, d, e: oltre 5 mc/sec
4. Progetti di impianti irrigui per la provvista e l'utilizzazione a scopi agricoli delle acque	oltre 500 ettari ovvero 250 litri/sec	a, b, e: oltre 50 ettari ovvero 25 litri/secondo
5. Impianti che possono ospitare volatili da cortile	oltre 50.000 capi	a, b, d, e: oltre 10.000 capi
6. Impianti che possono ospitare fattrici per l'allevamento di conigli	oltre 2.000 fori per fattrici	a, b, d, e: oltre 500 fori per fattrici
7. Impianti che possono ospitare cavie o animali da pelliccia	oltre 10.000 capi	a, b, d, e: oltre 2.000 capi
8. Impianti che possono ospitare suini con produzione di liquame	oltre 1.000 capi	a, b, d, e: oltre 200 capi
9. Impianti che possono ospitare suini con produzione di letame	oltre 2.000 capi	a, b, d, e: oltre 500 capi
10. Impianti che possono ospitare bovini, ivi comprese le malghe (strutture)	oltre 500 unità bovine adulte (UBA)	a, b, d, e: oltre 150 unità bovine adulte (UBA)
11. Acquacoltura (in acque salmastre, vallive e lagunari)	oltre 3 ettari	a, e: oltre 0,3 ettari; b: oltre 1 ettaro
12. Impianti per la piscicoltura (in acqua dolce)	oltre 1 ettaro	a, b, e: oltre 1.000 mq di vasche
13. Recupero di terre: dal mare, dalla laguna, dai laghi e dagli alvei fluviali	oltre 5 ettari	tutti i progetti
14. Allevamenti intensivi (oltre 3 q.li di peso vivo per ettaro) di ungulati per la produzione di carne	per superfici superiori a 50 ettari	a, b, e: per superfici superiori a 25 ettari

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

II - INDUSTRIA ESTRATTIVA

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35	con estrazione annua di materiale superiore a: - marmo 1.500 mc - marmorino 10.000 mc; con estrazione riferita al complessivo progetto di coltivazione superiore a 100.000 mc per gli altri materiali	tutti i progetti
2. Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo	oltre m 100 di profondità e con diametro maggiore di millimetri 300	a, e: oltre m 100 di profondità e con diametro maggiore di millimetri 300; b, c, d: oltre m 50 di profondità
3. Estrazione di combustibili solidi, petrolio, gas naturale, minerali metalliferi, minerali non metalliferi, esclusi quelli di cui al punto 1		tutti i progetti
4. Cokerie (distillazione a secco del carbone)		tutti i progetti
5. Impianti fissi destinati alla produzione di cemento, calce, gesso e refrattari		tutti i progetti

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

III - INDUSTRIA ENERGETICA

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)	con potenza termica complessiva al generatore superiore a 10 MW	a, b, c, d, e: tutti i progetti
2. Trasporto di energia elettrica mediante linee aeree	con tensione nominale superiore a 20 KV e lunghezza superiore a km 1	a, b, c, d, e: con tensione nominale superiore a 5 KV e lunghezza superiore a m 500
3. Stoccaggio (in superficie o in serbatoi sotterranei) di combustibili liquidi	con capacità complessiva superiore a t 7.000	a, b, c, d, e: con capacità complessiva superiore a t 70
4. Stoccaggio (in superficie o in serbatoi sotterranei) di combustibili gassosi	con capacità complessiva di gas stoccato superiore a t 100	a, b, c, d, e: con capacità complessiva di gas stoccato superiore a t 10
5. Stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti	con capacità complessiva superiore a t 200	a, b, c, d, e: con capacità complessiva superiore a t 50
6. Stoccaggio di combustibili solidi	con capacità complessiva superiore a t 10000	a, b, c, d, e: con capacità complessiva superiore a t 100
7. Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fossili e fertili; per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nelle previsioni di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)		tutti i progetti
8. Impianti geotermici e solari per la produzione di energia elettrica	con potenza nominale superiore a 3 MW	a, e: con potenza nominale superiore a 0,3 MW b, c, d: con potenza nominale superiore a 1 MW
9. Impianti geotermici a bassa entalpia	con potenza nominale superiore a 3 MW	a, b, c, d, e: con potenza nominale superiore a 3 MW
10. Impianti per la produzione di energia idroelettrica comprese le opere di presa, adduzione e trasformazione	con potenza nominale superiore a 3 MW	a, b, c, d, e: con potenza nominale superiore a 0,3 MW

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

IV - LAVORAZIONE DEI METALLI

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Stabilimenti siderurgici, trafile e laminatoi (se non compresi nelle previsioni di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)	con capacità complessiva dei forni di fusione o con produzione complessiva pari o superiore a t/anno 50.000	a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva di forni di fusione o con produzione complessiva pari o superiore a t/anno 5.000
2. Fonderie	con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 10.000	a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 1.000
3. Fucine	con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 20.000	a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 2.000
4. Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi	con capacità complessiva dei forni di fusione pari a t 1 nel caso di metalli pesanti e a t 0,5 nel caso di metalli leggeri	a, b, c, d, e: tutti i progetti
5. Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni	insediamenti produttivi superiori a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato o MW di potenzialità termica installata	a, b, c, d, e: tutti i progetti
6. Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli	con capacità di produzione superiore a 30.000 t/anno di materiale trattato	a, b, c, d, e: tutti i progetti
7. Costruzione di tubi, di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi di lamiera; costruzione di motori, generatori, trasformatori e altro materiale elettrico e dielettrico	insediamenti produttivi pari o superiore a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato	a, b, c, d, e: tutti i progetti
8. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di materiale ferroviario	insediamenti produttivi pari o superiori a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato	a, b, c, d, e: tutti i progetti
9. Imbutitura di fondo con esplosivi		tutti i progetti
10. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi		tutti i progetti

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

V - FABBRICAZIONE DEL VETRO

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Impianti per la produzione di vetro, di fibra di vetro, di silicati	tutti i progetti	

VI - INDUSTRIA CHIMICA

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici; produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi; produzione di mastici, di pitture, di vernici e di inchiostri da stampa (se non compresi nelle previsioni di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)	tutti i progetti	
2. Produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria	insediamenti produttivi superiori a 1000 mq di superficie coperta o 10000 mc di volume edificato o 1,5 MW di potenzialità termica installata	
3. Impianti di stoccaggio di petrolio e di prodotti derivati di prima distillazione	con capacità complessiva superiore a mc 20.000	a, b, c, d, e: con capacità complessiva superiore a mc 100
4. Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici	con capacità complessiva superiore a mc 1000	a, c, d, e: con capacità complessiva superiore a mc 50 b: con capacità complessiva superiore a mc 10
5. Fabbricazione, trattamento e trasformazione di fibre artificiali, minerali o sintetiche e fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi	insediamenti produttivi superiori a mq 2000 di superficie coperta o mc 10.000 di volume edificato o 1.5 MW di potenzialità termica installata	a, b, c, d, e: tutti i progetti

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

VII - INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Impianti per la produzione di grassi e olii vegetali o animali	con produzione annua superiore a q 5000	a, b, c, d, e: con produzione annua superiore a q 500
2. Impianti per la produzione di conserve di origine animale e vegetale	con produzione annua superiore a q 100.000	a, b, c, d, e: con produzione annua superiore a q 1000
3. Impianti per la produzione di vino	con produzione annua superiore a hl 100.000	a, e: con produzione annua superiore a hl 3000 b, c, d: con produzione annua superiore a hl 10.000
4. Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari	con capacità di lavorazione superiore a q/anno 200.000 di latte	a, c, d, e: con capacità di lavorazione superiore a q/anno 20.000 di latte b: con capacità di lavorazione superiore a q/anno 1.200 di latte
5. Impianti per la produzione di birra	con livello di produzione superiore a hl/anno 200.000	a, c, d, e: con livello di produzione superiore a hl/anno 100 b: tutti i progetti
6. Impianti per la produzione di dolciumi, industria per i prodotti amidacei	con capacità di lavorazione superiore a q/anno 50.000	a, c, d, e: con capacità di lavorazione superiore a q/anno 500 b: con capacità di lavorazione superiore a q/anno 50
7. Impianti per la macellazione di animali	con capacità di macellazione superiore a q. 100.000 di peso vivo per anno	a, e: con capacità di macellazione superiore a 10.000 q. di peso vivo per anno b, c, d: tutti i progetti
8. Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione della carne	con capacità di lavorazione superiore a q/anno 100.000 di prodotto lavorato	a, b, c, d, e: con capacità di lavorazione superiore a q/li anno 10.000 di prodotto lavorato
9. Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione industriale del pesce e dei prodotti alimentari marini	con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 100.000 di prodotto lavorato	a, e: con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 5.000 di prodotto lavorato b, c, d: con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 2.000 di prodotto lavorato
10. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce	con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 50.000 di prodotto lavorato	a, b, c, d, e: tutti i progetti
11. Industria della lavorazione, conservazione e trasformazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi	con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 100.000 di prodotto lavorato	a, e: con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 10.000 di prodotto lavorato b, c, d: con capacità di lavorazione e conservazione superiore a q/anno 20.000 di prodotto lavorato

12. Impianti per la frigoconservazione di frutta, ortaggi, funghi	con capacità di conservazione superiore a q 120.000	a, b, c, d, e: con capacità di conservazione superiore a q 30.000
13. Molitura dei cereali; industria dei prodotti alimentari per zootecnia	con capacità di lavorazione superiore a q/anno 150.000	a, e: con capacità di lavorazione superiore a q/anno 50.000 b, c, d: tutti i progetti
14. Impianti per la produzione di alcool etilico e acquaviti	con capacità di produzione superiore a 1.500 ettanidri/anno	a, b, c, d, e: con capacità di produzione superiore a 10 ettanidri/anno
15. Impianti per la produzione di sciroppi e la trasformazione di liquori	con capacità di lavorazione superiore a hl/anno 300.000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
16. Zuccherifici	con capacità di produzione o raffinazione superiore a q/anno 50.000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
17. Produzione di malto e lieviti	con capacità di produzione o raffinazione superiore a q/anno 50.000	a, b, c, d, e: tutti i progetti

VIII - INDUSTRIA TESSILE, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana	con capacità di produzione superiore a t/anno 1000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
2. Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati	con capacità di produzione superiore a mc/anno 50.000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
3. Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone; stabilimenti per la produzione e la lavorazione di cellulosa	con capacità di produzione superiore a t/anno 25.000 di cellulosa o pasta di legno	a, b, c, d, e: tutti i progetti
4. Stabilimenti per la tintura e trattamento chimico di fibre tessili	con capacità di produzione superiore a t/anno 1000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
5. Stabilimenti per la concia e l'allumatura	con capacità di trattamento superiore a t/anno 200 di pelli grezze	a, b, c, d, e: tutti i progetti

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

IX - INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Industria della gomma	tutti i progetti	
2. Ricostruzione di pneumatici; industrie delle materie plastiche con esclusione dello stampaggio e dell'estruzione	con capacità di produzione superiore a t/anno 500	a, b, c, d, e: tutti i progetti
3. Stampaggio ed estrusione delle materie plastiche	con capacità di produzione superiore a t/anno 2000	a, b, c, d, e: tutti i progetti

X - ALTRE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Impianti per il trattamento e la trasformazione dell'amianto; impianti per la produzione di mole e di altri corpi abrasivi e di prodotti per attrito	tutti i progetti	
2. Impianti per la produzione di prodotti in ceramica, con esclusione dei laboratori artistici	con capacità di produzione superiore a t/anno 30.000	a, b, c, d, e: con capacità di produzione superiore a t/anno 30.000
3. Impianti per la produzione di materiali da costruzione	con capacità di produzione annua superiore a mc 50.000	a, b, c, d, e: tutti i progetti
4. Servizi industriali di lavanderia, tintoria e affini, sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici	insediamenti produttivi pari o superiori a mq 1000 di superficie coperta o mc 10.000 di volume edificato o 1,5 MW di potenzialità termica installata	a, b, c, d, e: insediamenti produttivi pari o superiori a mq 100 di superficie coperta o mc 1000 di volume edificato o 1,5 MW di potenzialità termica installata

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

XI - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Progetti di apprestamento e attrezzatura di zone industriali e artigianali	per aree superiori a ha 10	a, b, c, d, e: per superfici superiori a ha 3
2. Impianti meccanici fissi di risalita esclusi palorci fissi e mobili	con lunghezza dell'inclinata superiore a m 1000 complessivi	a, b, c, d, e: con lunghezza dell'inclinata superiore a m 100 complessivi
3. Costruzione di nuovi tracciati di strade e piste poderali, interpoderali, forestali e comunali	con lunghezza superiore a km 10	a, b, c, d, e: con lunghezza superiore a m 1000
4. Costruzione di strade statali, di interesse regionale e provinciali; gallerie stradali	tutti i progetti	
5. Costruzione di porti, compresi quelli turistici e da pesca (se non compresi nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)	per battelli con stazza superiore a t 1000 o strutturati per oltre 150 posti barca	a, b, c, d, e: tutti i progetti
6. Costruzione di aeroporti strutturati (se non compresi nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988) e realizzazione di superfici per il decollo ed atterraggio permanente di elicotteri	tutti i progetti	
7. Opere per la canalizzazione e per la regolazione di corsi d'acqua	con lunghezza del tratto di intervento superiore a m 1000	a, b, c, d, e: con lunghezza del tratto di intervento superiore a m 500
8. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (se non compresi nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988)	con capacità superiore a mc 50.000	a, b, c, d, e: con capacità superiore a mc 3.000
9. Tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili	tutti i progetti	

10. Installazione di oleodotti e gasdotti e impianti industriali per il trasporto di vapore e acqua calda, escluse le reti all'interno dei centri urbani e del perimetro dell'unità produttiva	con condotte di diametro nominale superiore a mm 500 e di lunghezza superiore a km 5	a, e: con condotte di diametro nominale superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a km 3 b: con condotte di diametro nominale superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a km 1 c, d: tutti i progetti
11. Installazione di acquedotti e fognature al di fuori di sedi stradali e dei perimetri delle unità produttive	con condotte di diametro nominale superiore a mm 500 e di lunghezza superiore a km 3	a, b, c, d, e: con condotte di diametro nominale superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a m 1000
12. Impianti per l'emittenza radiotelevisiva		tutti i progetti

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico.

XII - ALTRI PROGETTI

Categorie	Soglie di efficacia	
	Territorio regionale con esclusione delle aree sensibili	Aree sensibili (art. 5)
1. Progetti di nuovi insediamenti che comportino espansione urbana e progetti di trasformazione e ristrutturazione urbana; progetti di ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati all'ingrosso, parcheggi	di superficie superiore a 10 ettari o di cubatura superiore a mc 100.000	a, b, c, d, e: di superficie superiore a 1 ettaro o aventi volumetria superiore ai limiti indicati all'art. 131, comma 1, punto a) della L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni
2. Infrastrutture turistiche ivi compresi campi da golf parchi strutturati, impianti complementari all'attività turistica	di superficie superiore a ha 10 con costruzioni la cui cubatura superi i mc 20.000	a, b, c, d, e: di superficie superiore a ha 1 con costruzioni la cui cubatura superi i mc 2000
3. Complessi turistici e alberghieri	con numero di posti superiore a 200 o con volume edificato superiore a mc 20000	a, b, c, d, e: con numero di posti superiore a 10 o con volume edificato superiore a mc 2000
4. Campeggi e villaggi turistici	di superficie superiore a 5 ettari o con capienza superiore a 500 posti	a, b, c, d, e: di superficie superiore a 0,5 ettari o con capienza superiore a 25 posti
5. Piste permanenti per corse e prove d'automobili, motociclette e altri veicoli a motore	tutti i progetti	
6. Impianti tecnologici e discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani	tutti i progetti	
7. Impianti di smaltimento di rifiuti speciali - impianti tecnologici - discariche di 2a categoria tipo A - discariche di 2a categoria tipo B - stoccaggi provvisori in conto terzi di: a) rifiuti solidi e fanghi palabili b) rifiuti liquidi	con potenzialità superiore a t/g 25 capacità (volume) superiore a mc 50.000 capacità (volume) superiore a mc 20.000 capacità superiore a tonn 20 capacità superiore a litri 5000	a, b, c, d, e: tutti i progetti

8. Stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi con esclusione di quelli previsti dall'art. 15 comma 5 e 5 bis della legge regionale 30/1987 come successivamente modificata e dal d.l. n. 8/1996	tutti i progetti	
9. Impianti di depurazione delle acque con esclusione di quelli afferenti il singolo insediamento produttivo	con potenzialità superiore a 25.000 abitanti equivalenti	a, b, c, d, e: tutti i progetti
10. Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli, pneumatici e simili	per aree superiori a 1 ettaro	a, b, c, d, e: tutti i progetti
11. Opere per lo svolgimento di sport invernali ivi compresi gli impianti di risalita e le piste da sci, con l'esclusione di quelle da fondo	con lunghezza superiore a km 1,5 o con superficie complessiva superiore a 5 ettari	a, b, c, d, e: con lunghezza superiore a km 0,500 o con superficie complessiva superiore a 5 ettari
12. Lottizzazioni in aree boscate	con superficie superiore a mq 10.000	a, b, c, d, e: con superficie superiore a mq 1000
13. Modifica dei progetti che figurano nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 22 dicembre 1988 ovvero gli stessi progetti quando abbiano esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non siano utilizzati per più di un anno	tutti i progetti	

a) Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; b) Aree vincolate ai fini idropotabili; c) Aree soggette a rischio industriale; d) Aree di interesse idrogeologico; e) Aree di interesse artistico o storico,